

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2452-A

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE PERUGINI)

Comunicata alla Presidenza il 5 novembre 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1990,
n. 268, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli
organi di gestione delle unità sanitarie locali

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento all'esame è la reiterazione del decreto-legge 24 luglio 1990, n. 199, non convertito, pur con talune significative innovazioni.

Come già il precedente, il nuovo decreto-legge 28 settembre 1990, n. 268, nasce dall'esigenza di dover disporre innanzitutto la sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali in attesa del provvedimento di riordino generale del Servizio sanitario nazionale, già approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame in sede referente della Commissione igiene e sanità del Senato.

L'anzidetta sospensione si rende necessaria per non pregiudicare la concreta ed immediata applicazione della nuova impostazione del provvedimento generale che innova profondamente l'attuale assetto del Servizio sanitario nazionale, prevedendo una diversa configurazione giuridica dell'unità sanitaria locale, un nuovo sistema di nomina ed una diversa composizione degli organi di governo ed una differente disciplina per quanto attiene al modello organizzativo, alla gestione ed al controllo della spesa.

Tuttavia oltre alla previsione della sospensione delle procedure di rinnovo dei comitati di gestione, fino al 31 dicembre prossimo, il provvedimento stabilisce la incompatibilità tra gli incarichi di componenti dei comitati di gestione e quelli di componenti di giunte comunali, provinciali e regionali.

Al fine, poi, di garantire maggiori possibilità di controllo da parte dei revisori, in una fase particolarmente delicata di transizione, il decreto prevede che i revisori stessi partecipino alle sedute dei comitati di gestione.

Ferma la scelta generale della sospensione delle procedure di rinnovo, il provvedimento non esclude il ricorso al commissaria-

riamento, prescrivendolo nei casi di impossibilità di funzionamento dei comitati di gestione, di violazione di regole amministrative e di grave disavanzo certificato dal collegio dei revisori.

Infine il decreto prevede il controllo della giunta regionale o delle province autonome sugli atti in precedenza attribuiti all'assemblea delle unità sanitarie locali.

Durante il dibattito in Commissione sono stati precisati meglio taluni aspetti con la proposta di tre emendamenti all'articolo 1 del decreto.

Il primo emendamento, sostitutivo del comma 2, corregge la prevista generalizzata incompatibilità, escludendola per i componenti di giunte comunali con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

Il secondo emendamento, sostitutivo del comma 3, tende a chiarire il ruolo dei revisori prevedendo che agli stessi sia notificato l'ordine del giorno delle sedute del comitato di gestione alle quali partecipano per esprimere parere sulle deliberazioni comportanti particolare impegno di spesa.

Infine il terzo emendamento, al comma 6, esplicita l'assunzione da parte dei comitati di gestione degli atti già di competenza delle assemblee, da sottoporre peraltro al controllo della giunta regionale o delle province autonome.

Con le modifiche proposte dalla Commissione si ritiene che il decreto-legge possa essere convertito, ferma rimanendo comunque l'esigenza di provvedere dopo il 31 dicembre prossimo a definire eventualmente in via transitoria il sistema di gestione in attesa dell'applicazione definitiva del provvedimento di riordino generale.

PERUGINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SANTINI)

31 ottobre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza sul comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge e parere contrario all'unanimità sui restanti commi dell'articolo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

9 ottobre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, osservando tuttavia che sarebbe opportuno definire criteri meno discrezionali in relazione alla situazione di grave disavanzo, che provocherebbe il commissariamento delle USL, reperendo un parametro quantitativo riferibile all'entità del disavanzo stesso, eventualmente in rapporto alla media dei disavanzi nazionali.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: BARBERA)

10 ottobre 1990

La Commissione all'unanimità, esprime parere contrario con l'auspicio che il Governo voglia ritirare il decreto stesso e proporre, d'intesa con le Regioni, una soluzione del problema della gestione delle USL sino al momento di entrata in vigore del nuovo ordinamento sanitario.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli incarichi di componenti delle giunte comunali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, delle giunte provinciali, nonché di consiglieri regionali, sono incompatibili con l'incarico di componente dei comitati di gestione di cui al comma 1. In caso di cumulo di incarichi è esercitata opzione entro sessanta giorni. L'incarico di Presidente e di componente dei comitati di gestione di cui al comma 1 non dà diritto alla concessione delle aspettative previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154».

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai componenti del collegio dei revisori viene notificato l'ordine del giorno delle sedute del comitato di gestione alle quali possono partecipare, senza diritto di voto, per esprimere parere sulle deliberazioni comportanti particolare impegno di spesa».

Al comma 6, dopo le parole: «unità sanitarie locali» inserire le altre: «sono assunti dal comitato di gestione e».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1990, n. 268, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 luglio 1990, n. 199.

Decreto-legge 28 settembre 1990, n. 268, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1990.

Sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere le procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali, tenuto conto che è in fase di avanzato esame da parte del Parlamento il disegno di legge per il riordinamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1990, sono sospese le procedure relative alla rinnovazione, anche parziale, dei comitati di gestione che svolgono esclusivamente funzioni per le unità sanitarie locali.

2. Gli incarichi di componenti le giunte comunali, provinciali e regionali sono incompatibili con l'incarico di componente dei comitati di gestione di cui al comma 1. In caso di cumulo di incarichi è esercitata opzione entro sessanta giorni.

3. Alle sedute dei comitati di gestione sono invitati a partecipare i componenti il collegio dei revisori.

4. Nei casi di impossibilità di funzionamento dei comitati di gestione e nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in casi di violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, con decreto del presidente della giunta regionale si procede allo scioglimento dei comitati di gestione di cui al comma 1 ed alla nomina di un

commissario straordinario, scelto tra i funzionari di qualifica dirigenziale delle regioni e dello Stato, previa intesa con il Ministro per la funzione pubblica se si tratta di un dirigente statale.

5. La verifica della situazione di grave disavanzo è effettuata sulla base di apposite relazioni sulla gestione del bilancio redatte a cura del collegio dei revisori, a richiesta del presidente della giunta regionale, o degli uffici ispettivi di cui all'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

6. Gli atti in precedenza attribuiti all'assemblea delle unità sanitarie locali sono sottoposti al controllo della giunta regionale o provinciale delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI